



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza N.
Data di registrazione

35
11/08/2020

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI - CAMPEGGIO - PRODUZIONE SUONI - ABBANDONO DEI RIFIUTI LUNGO L'ARENILE DI ALCAMO MARIA

IL SINDACO

Vista la proposta che segue:

Il sottoscritto Ing. Antonino Renda, Responsabile dell'Area 2 – Servizi Manutentivi e Protezione Civile – Direzione 4 – Opere Pubbliche - Protezione Civile e Servizi Manutentivi, attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all'istruttoria, sottopone al Sindaco la seguente proposta di Ordinanza:

Vista l'Ordinanza del Presidente Regione Siciliana 9 agosto 2020 n.31 con validità dal 9 agosto 2020 fino al 10 settembre 2020 compreso, ed in particolare l'art. 2 (misure straordinarie per il ferragosto) e ritenuto opportuno per le notti dei giorni 14 e 15 agosto p.v., per assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio limitare eventi aggregativi che possano causare assembramento, come l'accensione dei fuochi sulla spiaggia e considerate anche le implicazioni per tali eventi in tema di abbandono indiscriminato dei rifiuti che è vietato dalla legge e rappresenta un forte gesto di inciviltà che non può e non deve trovare alcuna giustificazione;

Ritenuto per quanto sopra, in ragione della prevenzione ai sensi dell'Ordinanza n.31 sopracitata, della salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, vietare, lungo tutto l'arenile di Alcamo Marina per le notti dei giorni 14 e 15 agosto 2020, l'accensione di fuochi sulla spiaggia, il campeggio o il pernottamento sulla spiaggia, la produzione di suoni a mezzo di altoparlanti o di amplificatori di qualsiasi genere e, comunque, di rumori che possano arrecare pregiudizio alla normale percezione di segnali di allarme vocale o a mezzo di ausili sonoro, l'abbandono di rifiuti;

PROPONE

Con effetto immediato nei giorni del 14 e del 15 agosto 2020

1. il divieto ai fruitori della spiaggia di:

- trasportare a braccia o su veicoli, nella zona di Alcamo Marina, legna o altro materiale combustibile;
- accensione di fuochi a combustibile o a energia elettrica nelle cabine o fuori dai luoghi a ciò destinati;
- accensione di qualsiasi fuoco sulla spiaggia;
- campeggiare o pernottare sulla spiaggia nonché l'uso come abitazione delle cabine;
- produzione di suoni a mezzo di altoparlanti o di amplificatori di qualsiasi genere, e comunque, di rumori che possano arrecare pregiudizio alla normale percezione di segnali di allarme vocale o a mezzo di ausili sonori;

2. l'obbligo ai fruitori della spiaggia di:

- spostarsi a semplice richiesta da parte degli operatori addetti alla pulizia dell'arenile, rimuovendo, se necessario, tutto ciò che è momentaneamente depositato sull'arenile (borse, sacchetti, asciugamano, ombrelloni, etc,) al fine di consentire il passaggio dei mezzi meccanici;
- rimuovere i rifiuti prodotti, ovvero quelli abbandonati nella zona immediatamente limitrofa al proprio stazionamento, conferendoli negli appositi contenitori ovvero al servizio pubblico di porta a porta;

IL SINDACO

Vista la superiore proposta

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- La L.R. n. 9/2010 e s.m.i.

ORDINA

Con effetto immediato nei giorni del 14 e del 15 agosto 2020

1. il divieto ai fruitori della spiaggia di:

- trasportare a braccia o su veicoli, nella zona di Alcamo Marina, legna o altro materiale combustibile;
- accensione di fuochi a combustibile o a energia elettrica nelle cabine o fuori dai luoghi a ciò destinati;
- accensione di qualsiasi fuoco sulla spiaggia;
- campeggiare o pernottare sulla spiaggia nonché l'uso come abitazione delle cabine;
- produzione di suoni a mezzo di altoparlanti o di amplificatori di qualsiasi genere, e comunque, di rumori che possano arrecare pregiudizio alla normale percezione di segnali di allarme vocale o a mezzo di ausili sonori;

2. l'obbligo ai fruitori della spiaggia di:

- spostarsi a semplice richiesta da parte degli operatori addetti alla pulizia dell'arenile, rimuovendo, se necessario, tutto ciò che è momentaneamente depositato sull'arenile (borse, sacchetti, asciugamano, ombrelloni, etc,) al fine di consentire il passaggio dei mezzi meccanici;
- - rimuovere i rifiuti prodotti, ovvero quelli abbandonati nella zona immediatamente limitrofa al proprio stazionamento, conferendoli negli appositi contenitori ovvero al servizio pubblico di porta a porta;

DISPONE

- alla Polizia Municipale di organizzare adeguato servizio al fine di assicurare il controllo del territorio e adempimento di quanto prescritto nella presente ordinanza;
- al Dirigente della Direzione 1 di impartire disposizioni al coordinatore dei servizi operativi ambientali affinché chieda l'intervento della Polizia Municipale qualora l'attività di pulizia dell'arenile sia impedita dallo stazionamento dei bagnanti;

- Al Soggetto Gestore del servizio di raccolta rifiuti di collaborare con il personale comunale, qualora ciò si renda necessario, con l'ausilio di ulteriori mezzi destinati alla raccolta rifiuti rispetto a quelli in dotazione all'amministrazione comunale.
- la trasmissione della presente ordinanza a:
 - al Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza;
 - al Dirigente della Direzione 1;
 - alle Forze dell'Ordine del territorio;
 - alla Capitaneria di Porto di Trapani;
 - Al Soggetto Gestore del servizio di raccolta rifiuti;
- la diffusione alla cittadinanza con i mezzi più idonei.

AVVERTE

che la violazione delle disposizioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, sarà sanzionata ai sensi della delibera di G.M. n. 102 del 26.04.2013 e ss.mm.ii adottata in armonia alle previsioni di cui all'art. 7 –bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che prevede, per le violazioni alle ordinanze sindacali, il pagamento in misura ridotta per un importo pari ad euro 200,00.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale - TAR Sicilia - Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Istruttore Tecnico Ing. Antonino Renda

Il Sindaco
surdi domenico / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)